

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art.1 ISTITUZIONE

Per l'effettiva e piena attuazione delle finalità contenute nella Legge 125 del 10.04.2001, nel DLgs 216/2003 e dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione, è istituita presso il Comune di Nogara la "Commissione per le pari Opportunità".

La Commissione ha sede presso il Comune.

Art.2 FINALITA'

La Commissione per le pari Opportunità è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra uomo e donna. La Commissione per le pari Opportunità indirizza, propone e sollecita l'attività comunale in ordine a misure ed azioni specificatamente rivolte alle donne, per consentire effettive condizioni di parità.

La Commissione per le pari Opportunità, di propria iniziativa o quando ne sia richiesta dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, esprime il proprio parere su provvedimenti, programmi ed iniziative comunali che direttamente abbiano rilevanza per la condizione femminile.

Art.3 FUNZIONI

La Commissione:

- a) Svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;
- b) Esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che investono la condizione femminile;
- c) Formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;

- d) Valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
- e) Vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
- f) Promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive dell'Unione Europea;
- g) Opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella provinciale;
- h) Svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento. In particolare, sostiene l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età o di orientamento sessuale affinché non vi sia alcuna discriminazione, diretta o indiretta, sia nel settore pubblico sia nel settore privato.

La Commissione per le Pari Opportunità predisponde annualmente una relazione da trasmettere al Sindaco e al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

Art.4 COMPOSIZIONE

1. La Commissione Pari Opportunità è così composta :

- Sindaco o assessore delegato;
- Da n. 4 rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni ed associazioni operanti sul territorio comunale;
- Da n. 3 componenti, non consiglieri comunali, designati dai capigruppo consiliari e almeno uno dei quali espresso dalla minoranza consiliare;

2. I componenti vengono nominati dal Sindaco scelti fra i candidati proposti dalle istituzioni, organizzazioni ed associazioni operanti sul territorio comunale che siano in possesso di competenze o particolari sensibilità nella materia.

3. La partecipazione alla Commissione per le Pari opportunità è gratuita.

Art. 5 FUNZIONAMENTO

1. La Commissione per le Pari Opportunità ha durata pari a quella del mandato del Sindaco e opera fino alla nomina della nuova Commissione che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco.

2. La Commissione è insediata, su convocazione del Sindaco, entro 30 giorni dalla nomina.

3. La Commissione per le Pari Opportunità si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del presidente, almeno 3 volte all'anno e ogni qualvolta lo ritengano opportuno i componenti della Commissione stessa.

4. I programmi di indirizzo vengono deliberati dalla Commissione, in seduta ordinaria, con maggioranza dei presenti.

5. Per la validità delle decisioni è necessaria, nella prima convocazione, la presenza della metà + 1 dei componenti; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

6. L'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente della Commissione per le Pari Opportunità e verrà sostituita con altra componente scelta tra i candidati proposti e verrà nominata con la procedura di cui al precedente art. 4

Art. 6 PRESIDENZA

Nella prima seduta della Commissione per le Pari Opportunità, convocata dal Sindaco, saranno nominate, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, Vicepresidente e segretaria.

Spetta al Presidente:

- Svolgere compiti di rappresentanza della Commissione per le Pari Opportunità
- Presiedere e coordinare l'attività della Commissione per le Pari Opportunità
- Preparare l'ordine del giorno

- Affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione per le Pari Opportunità in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali degli stessi

Art.7 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Nel Bilancio annuale di previsione del Comune verrà istituito un apposito capitolo necessario per la realizzazione delle attività e iniziative proposte dalla Commissione per le Pari Opportunità.

La Commissione può avvalersi, altresì, dei fondi messi a disposizione della Regione Veneto, dallo Stato e/o dalla Comunità Europea.

ART.8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Ogni proposta di modifica, successiva al presente regolamento, dovrà essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Commissione per le Pari Opportunità.